



**AMBITO TERRITORIALE N. 4
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BEATO FRANCESCO MARIA GRECO”**

Via Don Luigi Sturzo, 22 – A C R I (CS) –Tel. e Fax 0984/953853

C.F.:85000290784 @ e-mail: csic899004@istruzione.it/csic899004@pec.istruzione.it

www.icbeatofrancescomariagreco.edu.it

Prot. n. 7961 (07-03)

Acri, 04/12/2021

Al personale in servizio

All'albo

Al sito web

OGGETTO: CIRCOLARE OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

Con riferimento all'oggetto, si invita il personale in servizio a prendere visione del Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021, che si allega, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

In particolare, il Decreto Legge, all'articolo 2, estende, **a partire dal 15 dicembre**, l'obbligo vaccinale anche a tutto il personale scolastico.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico che effettua le verifiche con le modalità indicate dal Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e e ss.mm.ii e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso l'apposita piattaforma.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- ✓ l'immediata sospensione dal lavoro;
- ✓ il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- ✓ nessuna conseguenza disciplinare;
- ✓ la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto- legge.

Il Decreto Legge interviene anche sulla durata del cosiddetto Green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal Decreto Legge n. 52/2001.

In particolare:

1. la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
2. la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
3. la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute, ha una

validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;

4. la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
5. La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Giulia Rachele D'AMICO
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93